



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 27/05/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2014, n. 813

Approvazione dello schema di convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro e la Regione Puglia per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI.

Assente l'Assessore al Lavoro, Politiche per il Lavoro Leo Caroli, gli Assessori al Diritto allo Studio e alla Formazione Alba Sasso, alle Politiche Giovanili Guglielmo Minervini, sulla base dell'istruttoria espletata dai competenti Uffici e confermata dai Dirigenti del Servizio Politiche per il Lavoro, Formazione Professionale, Politiche Giovanili e Autorità di Gestione P.O. FSE, riferiscono:

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio che sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e l'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 "Linee guida in materia di tirocini" che dettano disposizioni in merito al tirocinio;
- la Legge n. 64 del 6 marzo 2001, "Istituzione del servizio civile nazionale" (con modifiche del Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43) che istituisce e disciplina il servizio civile;
- la Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- la Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" con la quale all'articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per

l'accesso al Fondo Sociale Europeo;

- il Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247" che disciplina il contratto di apprendistato;
- il Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito dalla Legge n. 99/2013 coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), che interviene a sostegno dei "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti";
- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- la proposta di Accordo di Partenariato, trasmesso in data 10 dicembre 2013, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (cui in questo documento ci si riferisce con l'abbreviazione PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2328 del 03/12/2013 - Piano "Tutti i giovani sono una risorsa". Approvazione di Indirizzi strategici e obiettivi di sviluppo di Bollenti Spiriti, programma della Regione Puglia per le Politiche Giovanili 2014 - 2015.

TENUTO CONTO CHE

- la Commissione europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del Piano di attuazione della Garanzia Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013;
- il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI costituisce l'atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla YEI;
- il summenzionato Piano al par. 2.2.1 "Governance gestionale" indica che l'attuazione della Garanzia Giovani venga realizzata mediante la definizione di un unico Programma operativo nazionale (PON YEI), che preveda le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi;
- l'"Outline for the YGIP - Non-exhaustive list of examples of Youth Guarantee policy measures and reforms that can be supported by the European Social Fund ESF and the Youth Employment Initiative (YEI)" comprensivo degli allegati prevede che la Youth Employment Initiative finanzi unicamente misure direttamente riconducibili al contrasto alla disoccupazione giovanile e non azioni di sistema e azioni di assistenza tecnica;
- in applicazione dell'art. 15 del Regolamento (UE) n. 1311/2013, gli Stati membri beneficiari dell'iniziativa devono impegnare le risorse dell'iniziativa per i giovani nel primo biennio di programmazione (2014 - 2015) nell'ottica di accelerare l'attuazione della YEI, in coerenza, tra le altre, con le disposizioni dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell'art. 29 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che consentono l'approvazione e l'avvio dei programmi operativi dedicati alla YEI prima della presentazione dell'accordo di partenariato. Tale interpretazione è confermata dalla nota ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) della Commissione che evidenzia l'urgenza di procedere ad una celere programmazione ed una pronta esecuzione delle misure finanziate della YEI;
- il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014, con cui sono state ripartite le risorse

del “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento, attribuisce alla Regione Puglia risorse complessive pari ad € 120.454.459,00;

- al fine di consentire una tempestiva attuazione del PON - YEI, la Ragioneria Generale dello Stato anticiperà a valere sul Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie ex art. 5 della Legge n. 183/87 risorse pari a € 300.000.000,00;

- la Regione Puglia viene individuata con il ruolo di Organismo Intermedio del PON - YEI ai sensi del comma 7 dell’art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e pertanto le sono delegate tutte le funzioni previste dell’art. 125 del summenzionato regolamento;

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro, ha predisposto uno schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1), da stipulare con le Regioni individuate quali Organismi Intermedi del PON YEI;

- entro 20 giorni dalla sottoscrizione della suddetta convenzione, la Regione Puglia si impegna a presentare il Piano di attuazione regionale, coerente con le finalità e l’impianto metodologico del Piano Italiano di attuazione della Garanzia Giovani e del PON YEI e con le schede descrittive degli interventi, allegata alla convenzione;

- alla stipula della convenzione, la Regione Puglia riceve, a titolo di anticipazione, un importo pari al 7% del Piano di Attuazione regionale ad esclusione della misura “Bonus occupazionale” di cui al comma 3 dell’art. 5 della Convenzione e della misura “Servizio Civile” di cui al comma 2 dell’art. 5, punto a);

- tale anticipo viene erogato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro a valere sul Fondo di Rotazione ex lege n. 183/87. I pagamenti saranno effettuati secondo la modalità prevista all’art. 11, comma 1, punto a), dello schema di convenzione da sottoscrivere con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

- a Regione gestisce le risorse finanziarie rese disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro, compatibilmente con i vincoli di destinazione previsti dalle misure indicate nella predetta convenzione;

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si impegna ad inoltrare le richieste di erogazione pervenute dalla Regione Puglia al Ministero dell’Economia e delle Finanze - RGS IGRUE e a fornire informazioni sugli esiti di tali richieste, tenuto conto della scelta effettuata dalla Regione Puglia di avvalersi del servizio di pagamento da parte dell’Amministrazione Centrale, come previsto all’art. 11, comma 1, punto a), dello schema di convenzione da sottoscrivere con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro, mette a disposizione della Regione Puglia risorse di assistenza tecnica pari a € 2.373.864,00 e si impegna ad inoltrare le richieste di erogazione pervenute dalla Regione secondo la modalità prevista all’art. 11, comma 1, punto a), dello schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1). Per tali adempimenti di assistenza tecnica verranno utilizzati in anticipazione le risorse del Fondo di rotazione di cui all’art. 9 della Legge 236/93.

CONSIDERATO CHE

- in applicazione dell’art. 15 del Regolamento (UE) n. 1311/2013, è necessario impegnare le risorse dell’iniziativa per i giovani nel primo biennio di programmazione (2014 - 2015) nell’ottica di accelerare l’attuazione della Garanzia Giovani;

- nelle more dell’adozione del Sistema di gestione e controllo regionale 2014-2020, la Regione Puglia utilizza il Sistema di gestione e controllo regionale già in uso nella programmazione FSE 2007-2013 ed i criteri di selezione adottati dal Comitato di Sorveglianza del PO Puglia FSE 2007-2013;

- è necessario ricondurre in una strategia unitaria tutte le misure finalizzate ad intercettare il target giovani affinché concorrano agli obiettivi della YEI e che, pertanto, la Regione Puglia intende predisporre

un Piano di attuazione della Garanzia Giovani che non si limiti a dare attuazione alle misure previste dal Governo, ma che le integri con le esperienze regionali di successo e con le misure finanziate con la risorse dei fondi strutturali dell'UE, sia della nuova che della attuale programmazione;

- la Regione Puglia ha avviato un percorso di concertazione con tutti gli attori sociali coinvolti che ha visto un primo momento di condivisione con l'incontro dell'11 aprile 2014, e la successiva acquisizione dei pareri da parte dei soggetti interessati;
- la Regione Puglia ha avviato, altresì, un confronto con i livelli di governo responsabili dell'attuazione delle misure, a cominciare dalle Province pugliesi cui è attribuita la competenza della gestione del sistema pubblico dei servizi per il lavoro;
- sono in corso interlocuzioni con il governo per verificare le modalità di attuazione del programma di rafforzamento dei Servizi per l'impiego, che costituisce imprescindibile punto di partenza per l'accesso alle misure della Garanzia Giovani;
- è necessario costituire un gruppo di lavoro per l'attuazione della Garanzia Giovani a livello regionale, coordinato dalla Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE e composto dal Dirigente dell'Ufficio Politiche attive e tutela della sicurezza e qualità del lavoro, dal Dirigente dell'Ufficio Qualità ed Innovazione del sistema formativo regionale e dal Dirigente dell'Ufficio Politiche giovanili e legalità.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Gli Assessori Relatori, sulla base delle risultanze istruttorie, propongono alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale, così come definito dall'art. 4. comma 4, lettere f) e k) della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE, che ne attesta la conformità alla normativa vigente;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1), per l'attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI;
- di attribuire alla Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE il coordinamento delle attività di natura trasversale funzionali all'attuazione del Piano Regionale della Garanzia Giovani;
- di dare mandato a Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la convenzione

con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1), e di apportare le modifiche che saranno ritenute necessarie alla convenzione di cui trattasi con Determina Dirigenziale;

- di costituire un gruppo di lavoro per l'attuazione della Garanzia Giovani a livello regionale, coordinato dalla Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE e composto dal Dirigente dell'Ufficio Politiche attive e tutela della sicurezza e qualità del lavoro, dal Dirigente dell'Ufficio Qualità ed Innovazione del sistema formativo regionale e dal Dirigente dell'Ufficio Politiche giovanili e legalità;

- di dare mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell'ambito dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro, Innovazione che ne assicura il coordinamento complessivo, di porre in essere tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alle presente deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo il presente schema:

- di dare atto di quanto indicato nella sezione "COPERTURA FINANZIARIA" che qui si intende integralmente riportato;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it e nelle pagine web dedicate degli Assessorati competenti.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola